(N. 359)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(ALDISIO)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Istituzione di una imposta sulle società
e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento giuridico offre agli operatori economici che intendono costituire imprese una ampia scelta delle forme che le imprese stesse possono assumere.

Dalla impresa individuale e dalle società strettamente legate alla personalità ed al patrimonio dei singoli soci, si passa a tipi di società che economicamente e giuridicamente sono del tutto indipendenti dai soci stessi, come nel caso delle società per azioni. Corrisponde alle esigenze del dinamismo economico moderno che questa scelta tra i diversi tipi di imprese operi liberamente ed esclusivamente sotto lo stimolo delle necessità tecnico-economiche, senza deviazioni dipendenti da fattori estranei.

Nell'ordinamento tributario vigente, alcune imposte attuano, tuttavia, una certa discriminazione di trattamento fra le diverse imprese a seconda della forma in cui sono costituite. Infatti, mentre il trasferimento di una azienda individuale o di una sua parte è soggetto ad imposa di registro, ove si tratti di società di capitali, il trasferimento dei titoli non viene assoggettato a tale tributo, creando un primo motivo di sperequazione.

In linea di fatto, mentre i trasferimenti a titolo gratuito di immobili e di imprese assolvono l'imposta sulle successioni e donazioni, i possessori azionari riescono, anche prescindendo dall'eventuale evasione, a sottrarsi in forma legale al tributo.

Tali inconvenienti possono essere eliminati o assoggettando, con opportuni accorgimenti tecnici, le società di capitali, o, meglio, i titoli che li rappresentano, agli stessi tributi che scontano le imposte individuali o assoggettando le società o i titoli anzidetti ad un tributo sostitutivo. La prima via, pur rispondendo meglio ad un principio di giustizia teorica, per trovare una piena attuazione pratica implica una tale struttura di imposizione da compromettere decisamente la sopravvivenza di tali imprese, che, al contrario, il legislatore fiscale non ha alcun interesse a scoraggiare. Molto opportunamente, pertanto, si è seguìta in Italia la seconda strada, assoggettando le società, ed in genere tutti i titoli azionari, obbligazionari e quelli rappresentativi di partecipazioni in società, ad una imposta surrogatoria, il cui prelievo compensa, con una certa approssimazione, i vantaggi fiscali ricordati sopra, così da riportare il sistema all'equilibrio. Questa è la ragione che giustifica l'attuale imposta di negoziazione che colpisce « per la negoziazione di cui possono essere suscettibili, le cartelle, i certificati, le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione ».

Senonchè, l'elevarsi della pressione tributaria ed il costante aumento dell'importanza dell'imposta personale progressiva sui redditi nel sistema tributario, hanno contribuito a rendere sempre più vantaggioso, per gli operatori economici, il ricorso alla forma delle società per azioni. Infatti, le imprese individuali, oltre ad essere pienamente gravate dall'imposta di registro e dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito, comportano l'acquisizione totale del reddito prodotto alla imposta complementare progressiva. I soci delle società di capitali, invece, sono tassati con l'imposta complementare esclusivamente per la parte di redditi distribuita.

Ciò ha acuito la diversità di trattamento a favore delle società di persone e delle imprese individuali; e pertanto, si è determinata una notevole spinta delle imprese a trasformarsi in società di capitali, specialmente dopo l'estensione dell'accertamento analitico di imposta complementare. Questo fenomeno si è reso ancor più evidente dopo la prima dichiarazione unica annuale; con che, il fattore fiscale è divenuto ormai determinante nella scelta della forma delle imprese.

Sono sorte così non poche società, destinate solamente a gestire patrimoni mobiliari ed immobiliari di carattere familiare, le quali, in assenza del fattore fiscale, non avrebbero avuto, di certo, alcuna ragione di essere.

È questa una tendenza molto pericolosa tanto dal punto di vista fiscale, per le gravi e numerose evasioni legali che si vengono a creare, quanto dal punto di vista economico, perchè snatura l'istituto delle società, che ha una sua funzione di primo piano nel sistema economico attuale, e che, invece, viene indirizzato a finalità del tutto diverse.

Per ristabilire una situazione di equilibrio, nella ricerca di nuovi mezzi necessari al bilancio dello Stato si è preferito incidere su

questo fenomeno, ponendo sulle società di capitali un onere addizionale, destinato, nel suo complesso, a compensare i vantaggi fiscali di cui esse godono, in prima linea in materia di imposta sui trasferimenti onerosi ed a titolo gratuito e di imposta progressiva sul reddito. Tale strada è seguìta, del resto, da altri Stati moderni ad economia sufficientemente sviluppata, nei quali, sia pure con diverse modalità a seconda dell'assetto tributario generale, le società sono assoggettate ad un onere addizionale, rispetto alle altre imprese.

Questa impostazione assume un significato ancora più evidente, quando si consideri che l'annesso disegno di legge contiene norme atte ad eliminare, o quanto meno ad attenuare, talune cause fiscali che hanno determinato la tendenza artificiosa di cui si è detto: si vedano le sensibili riduzioni della imposta di registro specie nel campo dei trasferimenti immobiliari.

Nello studio del problema si erano esaminate altre alternative possibili. Così si era pensato di aumentare le aliquote della imposta di ricchezza mobile (categoria *B*) relativa alle società. Ma, a parte il minor gettito che avrebbe assicurato tale soluzione, anche per la ristretta base imponibile, essa è stata scartata in quanto aliquote troppo elevate avrebbero determinato una tendenza verso evasioni fiscali.

Si era anche pensato di dare un diverso assetto legislativo alla tassazione in complementare dei redditi non distribuiti dalle società, ma ciò avrebbe presentato difficoltà pratiche di applicazione assai gravi e, quel che più conta, determinato evidenti iniquità in non pochi casi marginali.

Una autonoma imposizione sulle società è sembrata pertanto, nel quadro dell'attuale situazione, come la più rispondente alle esigenze fiscali ed alle caratteristiche del mercato.

La nuova imposta nasce con talune caratteristiche di fondamentale semplicità; è praticamente meccanica, senza difficoltà per gli uffici, e si fonda su una base imponibile, quale il valore patrimoniale dell'impresa, già accolto dalla imposta di negoziazione e quindi suscettibile di dare il minor numero possibile di disturbi al mercato ed alle aziende. A differenza dell'attuale imposta di negoziazione è prevista una moderazione nei confronti delle imprese che chiudono i loro bilanci in perdita, per non turbare la loro gestione economica; mentre per le imprese che conseguono profitti più elevati l'imposta diviene più sensibile. Questa tassazione supplementare delle società che conseguono un reddito superiore al 6 per cento non significa che si ha l'intenzione di colpire i redditi eccedenti una media ritenuta normale. Questa tassazione ha solamente lo scopo, oltre che di ricuperare la perdita dell'imposta sulle imprese in disavanzo, di evitare l'artificiosa contrazione, da parte delle imprese, del loro patrimonio netto, attraverso riserve occulte. Come si dirà più avanti, infatti, le aliquote sono fissate in modo tale che non conviene alle società di ridurre l'onere che grava sul loro patrimonio, costituendo riserve occulte, anzichè riserve palesi, o contraendo artificiosamente il loro capitale sociale, perchè in tal caso aumenterebbe automaticamente l'imposizione sul reddito, eccedente il 6 per cento del patrimonio netto. Questo e non altro è il significato della tassazione dei redditi che eccedono il limite indicato.

Conviene, infine, dire, che l'imposta, pur essendo basata, per una parte, sul patrimonio, non è una imposta patrimoniale, ma rimane pur sempre una imposta ordinaria sul reddito, commisurata semplicemente al patrimonio, così come lo era l'imposta ordinaria sul patrimonio del 1939.

Poichè la nuova imposta viene a colpire in via ordinaria il patrimonio delle società, nazionali ed estere, assoggettate a imposta di ricchezza mobile in base al bilancio e cioè il valore complessivo delle quote di comproprietà dei singoli soci e, per le altre società ed associazioni estere operanti nello Stato, i capitali ivi investiti, vengono sopresse, con effetto dal 1° gennaio 1954, sia l'imposta di negoziazione, sia l'imposta di cui al titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, il che porta ovviamente ad una semplificazione dei servizi, concentrandosi, sia pure sotto diverso aspetto, presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, e con le stesse formalità del tributo mobiliare, l'azione di accertamento ora svolta dagli Uffici del Registro.

Innovandosi, poi, al sistema tradizionale di riscossione delle imposte dirette, s'è fatto ricorso al versamento di essa nelle Casse dello Stato, preceduto da una autotassazione — provvisoria — effettuata dagli stessi soggetti.

Con le ricordate caratteristiche la nuova imposizione potrà essere applicata senza difficoltà amministrative ed organizzative e richiederà ai soggetti adempimenti e formalità che, in pratica, sono di rilievo pressochè trascurabile.

Soggetti della nuova imposta (articolo 1) sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e gli enti di ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci, nonchè, per evidenti ragioni di uguaglianza di trattamento, le società ed associazioni straniere che impiegano i loro capitali nello Stato. La lunga esperienza che l'Amministrazione ha acquisito nella identificazione dei suddetti soggetti — per i quali l'articolo 1 dello schema richiama l'articolo 25 del testo unico delle leggi di ricchezza mobile e successive modificazioni — nonchè la copiosa giurisprudenza garantiscono che la formula prescelta non potrà dar luogo ad incertezze interpretative.

Le esenzioni sono elencate nell'articolo 3. Esse si informano, conformemente ai voti del Parlamento più volte manifestati, a criteri restrittivi, e rispondono a riconosciute e giustificate esigenze.

Con particolare severità è stata circoscritta l'area di esenzione riguardante le società cooperative. Si è inteso, cioè, prevedere l'immunità tributaria per quelle sole cooperative di consumo e di lavoro che, per la limitatezza del capitale sociale e per l'effettiva osservanza dei princìpi e della disciplina della mutualità, garantiscono di non mascherare vere e proprie attività speculative.

Non dànno luogo a rilievi le esenzioni riguardanti gli altri soggetti (articolo 3, numeri da 2 a 7) per i quali si sono ripresi criteri esonerativi già saggiati dalla pratica esperienza nel settore della imposizione diretta.

Come già accennato, il meccanismo dell'imposta è informato a criteri di automaticità, adagiandosi, per quanto è possibile, sul sistema vigente per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nei confronti delle società ed enti tassabili in base a bilancio. Si è così stabilito, in conformità dell'articolo 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che l'imposta è dovuta per esercizio finanziario sulla base delle risultanze del bilancio che, ai sensi del citato articolo, è considerato di competenza dello stesso esercizio finanziario. Si è presentato, quindi, il problema di stabilire la decorrenza dell'imposta in rapporto a tale sistema, al qual proposito dovevasi considerare anche la data di cessazione dell'imposta di negoziazione e di quella sul capitale delle società ed associazioni straniere.

Secondo le disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, i bilanci devono essere presentati, in una con la dichiarazione, entro tre mesi dall'approvazione. Tale termine, con l'articolo 15 dello schema, viene ridotto, ad ogni effetto, ad un mese, allo scopo di avvicinare il periodo di riscossione dell'imposta mobiliare e di quella di nuova istituzione al periodo di commisurazione delle imposte stesse.

Trattandosi di dichiarazioni che devono essere compiute con dati già elaborati alla chiusura dell'esercizio, nessuna difficoltà deriverà alle società ed agli enti dalla cennata abbreviazione del termine, in quanto la dichiarazione potrà essere eventualmente predisposta durante il periodo intercorrente tra la chiusura del bilancio e la data di approvazione; altrettanto dicasi per quanto riguarda la riduzione del vigente termine di nove mesi, previsto per i casi di mancata chiusura e approvazione del bilancio nei termini legali, ovvero di liquidazione che si protragga oltre l'anno. In via normale, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette riceveranno, quindi, i bilanci entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale ed avranno così la possibilità di effettuare ulteriori iscrizioni nei ruoli che vanno in pubblicazione nel mese di giugno per i bilanci chiusi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e nei ruoli che vanno in pubblicazione nel mese di dicembre, per i bilanci chiusi al 30 giugno dello stesso anno.

Poichè la decorrenza della nuova imposta è stata fissata al 1° gennaio 1954, in relazione alla data in cui cessa l'applicazione dell'imposta di negoziazione e di quella sul capitale

estero, si è introdotta una norma transitoria per acquisire l'imposta relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, che precede l'esercizio finanziario 1954-55 nel quale l'imposta comincerà ad essere applicata secondo il normale sistema previsto nell'articolo 2 che, come si è detto, è uguale a quello istituito dall'articolo 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 per le tassazioni in base a bilancio, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

L'imposta è commisurata al patrimonio netto quale risulta dal bilancio, ma volendosi accentuare il carattere di imposta sul reddito, l'onere viene moderato per le imprese che in un determinato esercizio chiudano i bilanci in perdita, e tale moderazione aumenta man mano che aumenta la perdita, mentre l'onere si accresce per le imprese che hanno una maggiore redditività.

Ove la società consegua soltanto un reddito del 6 per cento, l'imposta, commisurabile al patrimonio, corrisponde ad un prelevamento del 12,50 per cento sul reddito. Per i casi in cui il rendimento superi tale 6 per cento, l'incidenza dell'imposta sul reddito tende verso il 16 per cento. Questa differenza tra il 12,50 per cento e il 16 per cento, non può certamente venir considerata, ed infatti non vuol essere una tassazione dei soprarredditi. Il patrimonio colpito (articolo 4) è rappresentato dalla differenza tra l'attivo ed il passivo, tenendo conto anche degli utili e delle perdite riportati a nuovo; restano escluse soltanto le riserve destinate alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, formula, questa, che identifica una categoria di attività ben circoscritta nella prassi amministrativa e nella interpretazione giurisprudenziale.

Nel caso particolare delle società ed associazioni straniere, che non siano assoggettate o assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, si è dovuto necessariamente adattare la struttura tecnica del tributo in conformità alle caratteristiche delle tassazioni operate nei confronti dei privati contribuenti. Per esse il patrimonio imponibile è stato determinato, con la stessa formula legislativa accolta nell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, collaudata da un'esperienza ormai trentennale, facendo riferimento ai capitali destinati o investiti per operazioni nello Stato alla data del 31 dicembre di ciascun anno, mentre il reddito imponibile, determinabile con il criterio fissato dall'articolo 5 per tutti i soggetti, è riferito all'anno solare che si chiude nell'esercizio finanziario per il quale è dovuta l'imposta.

Qualche più dettagliato chiarimento merita l'articolo 5, che definisce il reddito imponibile. Come si desume dalla lettura della norma, il reddito imponibile è la risultante di diverse componenti; l'insieme che ne deriva tende ad identificare la redditività totale della impresa. È per ciò che, al reddito mobiliare di categoria *B*, si aggiungono i redditi immobiliari, valutati con gli stessi criteri seguìti in complementare per le persone fisiche, gli interessi attivi, i dividendi, gli utili di partecipazione e qualsiasi altro reddito non valutabile ai fini della imposta mobiliare di categoria *B*, dell'imposta sui terreni e di quella sui fabbricati, nonchè le somme corrisposte a qualsiasi titolo — escluso il semplice rimborso di spesa — ad amministratori e soci, in quanto detratti dal reddito mobiliare di categoria *B* che eccedano le normali retribuzioni valutate anche con riferimento ai contratti collettivi di lavoro; sono esenti soltanto le somme corrisposte ad amministratori e soci di società le cui azioni siano quotate in Borsa, quando siano state fissate in conformità all'articolo 2389 del Codice civile, e risultino dalle contabilità sociali.

Si valutano, altresì, i redditi esenti da imposta di ricchezza mobile o che scontano un tributo sostitutivo; e poichè sono detraibili imposte ordinarie afferenti i redditi, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione delle componenti dell'imponibile, appare ancor più evidente come la norma sia preordinata al fine suindicato.

Le aliquote della imposta sono fissate dall'articolo 6, e sono state determinate, come già detto, in modo che l'imposizione non possa indurre i soggetti a trovare conveniente uno spostamento del capitale o del reddito, per ridurre l'incidenza complessiva della imposta.

Il coordinamento delle due basi di commisurazione comporta che il patrimonio delle società e degli enti è chiamato a contribuire con un'aliquota modesta, che viene integrata da

una ulteriore tassazione del reddito ove questo superi una determinata retribuzione del patrimonio.

Un particolare trattamento è previsto dall'articolo 8 per le società e gli enti, iscritti in apposito elenco presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito, che operino esclusivamente finanziamenti e la compravendita di titoli azionari; la particolare natura di questi enti, l'importanza della loro funzione rispetto agli operatori occasionali o secondari nel campo dei finanziamenti, la circostanza che tutti scontano indirettamente lo stesso gravame presso gli enti finanziati giustificano la moderazione d'imposta stabilita a loro favore in ragione del 25 per cento del carico.

Per la dichiarazione ai fini della nuova imposta non sono state stabilite norme particolari, ma si è fatto riferimento alle modalità stabilite dal testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, concernente la dichiarazione unica annuale dei redditi. Il pagamento è stato del pari regolato con criteri della massima semplicità, adottando il sistema dell'auto-tassazione e del versamento in Tesoreria che consente all'Erario di acquisire con immediatezza il gettito del tributo ed ai contribuenti di risparmiare l'onere degli aggi esattoriali; soltanto nel caso di omesso versamento, di rettifica della dichiarazione o di accertamento di ufficio si procederà al ricupero dell'imposta mediante iscrizione in ruoli straordinari riscuotibili in unica soluzione alla scadenza bimestrale più prossima.

Per le sanzioni relative alle infrazioni all'obbligo della dichiarazione, si è fatto un semplice richiamo alle disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, in omaggio al principio di inserire il nuovo tributo nell'ordinamento attuale con le norme tecniche strettamente necessarie atte a fissarne la struttura. Si è stabilita soltanto una sopratassa per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta in Tesoreria nel termine stabilito per la dichiarazione, analogamente al disposto dell'articolo 79 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente il pagamento con lo stesso sistema del contributo straordinario contro la disoccupazione.

Come si è già accennato, la decorrenza dell'imposta, per ragioni tecniche connesse alla soppressione della imposta di negoziazione, è stata fissata dal 1° gennaio 1954; in pratica, l'imposta sui bilanci chiusi nell'esercizio finanziario 1953-54 sarà riscossa a metà.

Considerando, inoltre, che la nuova imposta è sostitutiva di quella stabilita nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 e successive modificazioni, la quale cessa, del pari, di avere applicazione col 1° gennaio 1954, si è adottata, nei confronti delle società ed associazioni estere che non siano assoggettate od assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio lo stesso criterio del pagamento di metà dell'imposta dovuta per un esercizio finanziario, relativamente al periodo 1° gennaio-30 giugno 1954.

L'imposta di negoziazione, riguardante le azioni e le quote o carature, viene ad essere assorbita dal nuovo tributo, e quindi s'è presentato il problema del trattamento delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso, per i quali si è senz'altro esclusa — non fosse altro per ragioni di sistema — il permanere dell'imposta anzidetta, tanto più che il gettito corrispondente è tutt'altro che rilevante. Disposta, con effetto dal 1° gennaio 1954, la soppressione, dell'imposta di negoziazione (articolo 20), viene prevista una imposizione, a carattere autonomo (articolo 14), sulle obbligazioni e sugli altri titoli a reddito fisso. Il tributo si collega, tuttavia, per le modalità di applicazione, a quello di nuova istituzione, commisurato sul capitale e sul reddito; i titoli sono assoggettati, presso le società, enti ed associazioni emittenti, ad un'imposta del 5 per mille sul valore nominale. L'aliquota è stata fissata in misura inferiore a quella vigente per l'imposta di negoziazione in modo da compensare lo scarto tra il valore nominale, preso a base per la tassazione, per ragioni essenzialmente pratiche, e quello di mercato, già adottato ai fini dell'imposta che viene soppressa.

É da rilevare che, anche per questo tributo, sono state fissate le norme tecniche strettamente necessarie per inquadrarlo nel sistema vigente di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, analogamente a quanto è stato stabilito nei precedenti articoli per l'imposta sul capitale e sul reddito delle società e degli enti.

Gli articoli 21 e 22 portano le disposizioni transitorie per regolare la definizione dell'imposta di negoziazione e di quella sul capitale delle società ed associazioni estere per il periodo anteriore alla soppressione dei due tributi, mantenendo l'ordinamento vigente fino ad esaurimento delle eventuali contestazioni: viene soltanto fissato ai Comitati direttivi degli agenti di cambio un termine di due anni per ultimare i procedimenti di valutazione.

Avuto riguardo alle modifiche apportate al sistema tributario con il disegno di legge, è sembrato opportuno alleggerire la pressione fiscale nel campo delle imposte indirette, non soltanto con la già cennata soppressione della imposta di negoziazione e di quella sul capitale delle società straniere, ma riducendo, altresì talune aliquote della imposta di registro e ripristinando con gli articoli 23 e 24, per il periodo di un anno, le agevolazioni portate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, in materia di imposte indirette per la fusione e la concentrazione di aziende sociali.

L'articolo 25 apporta una riduzione all'aliquota generale per i trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili e di altri diritti immobiliari, di cui all'articolo 1 della tariffa allegata *A* alla legge del Registro e alle altre voci della stessa tariffa che vi fanno richiamo, nonchè per i conferimenti in società di beni immobili e di altri diritti immobiliari di cui all'articolo 81, lettera *c*) della stessa tariffa. L'attuale aliquota, prevista nella misura del 10 per cento, viene ridotta al 5 per cento, eliminando gran parte degli oneri tributari che, gravando sui trasferimenti e conferimenti in parola, frenano il commercio di beni immobili o di diritti reali immobiliari.

In conseguenza di tale riduzione di carattere generale, è stata ridotta anche l'aliquota prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 1 della tariffa, relativa ai trasferimenti immobiliari di piccola entità, stabilendo la misura del 2 per cento. Inoltre, sempre per questi trasferimenti, è stato aggiornato il limite di valore, aumentandolo da lire 5.000 a lire 1.000.000.

Con l'articolo 26 si stabilisce poi l'aliquota unica dell'1 per cento per i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario, si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili. Questa riduzione riguarda l'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, che in parte aveva modificato l'articolo 94 della legge organica del registro. Si è reso necessario ridurre l'aliquota in discorso, per adeguare il trattamento tributario dei contratti in parola a quello previsto per gli appalti in generale dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1953, n. 261, che ha ridotto la relativa aliquota dal 2 all'1 per cento.

Per i trasferimenti di navi di ogni specie l'articolo 27 fissa l'aliquota unica dello 0,50 per cento, eliminando distinzioni che attualmente sono previste dall'articolo 3 della tariffa allegata *A* alla legge del registro e successive modificazioni, per cui i trasferimenti di navi sono soggetti all'aliquota del 2 per cento se si tratta di navi non italiane, all'aliquota dell'1 per cento se si tratta di navi italiane e il trasferimento avviene tra italiani ovvero di qualunque nave che si acquista per la demolizione, e pure all'aliquota dell'1 per cento se si tratta di navi in ogni altro caso.

Una riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro è stabilita dall'articolo 28 per i conferimenti in società di danaro, beni mobili, contratti di locazioni di cose o di opere, stabilendo la misura dell'1 per cento in luogo di quella del 2 per cento, nonchè i conferimenti in società di stabilimenti od opifici industriali, per i quali l'aliquota è ridotta dal 4 al 2,50 per cento.

L'articolo 29, in relazione alla soppressione delle imposte di negoziazione e sul capitale delle società straniere, aggiorna gli articoli 108 della tariffa allegata *A* e 10 ed 11 della tabella allegato *E* alla legge di registro. L'articolo 30 fissa, infine, la decorrenza delle riduzioni di aliquote previste negli articoli da 25 a 28.

* * *

I provvedimenti contemplati nel presente disegno di legge rientrano nelle linee direttive della riforma organica del sistema tributario.

La nuova forma d'imposizione diretta introdotta nei confronti di soggetti che, per loro natura, sfuggono al tributo progressivo personale, completa la struttura del vigente or-

dinamento fiscale, stabilendo un giusto equilibrio nel trattamento delle persone fisiche ed in quello delle persone giuridiche.

L'onere che ne deriverà a queste ultime è stato contenuto entro limiti compatibili con le esigenze della produzione e sarà, pertanto, compensato in parte dall'alleggerimento della pressione fiscale nel campo delle imposte indirette, che verrà anche a facilitare lo scambio dei beni.

Con la soppressione delle due imposte surrogatorie, l'Amministrazione finanziaria avrà, inoltre, la possibilità di concentrare il proprio lavoro con una più razionale utilizzazione di personale e di mezzi.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I.

Imposta sulle società.

CAPO I.

Soggetto dell'imposta.

Art. 1.

È istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un'imposta sulle società e sugli enti tassabili in base a bilancio ai sensi dell'articolo 25 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni. Alla imposta sono soggette anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'imposta è commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed è dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso.

Nei confronti delle società ed associazioni estere che non siano assoggettate od assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario è commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Art. 3.

Sono esenti dalla imposta istituita con la presente legge:

1) le società cooperative di lavoro e di consumo, il cui capitale sociale versato non superi lire 1 milione e che siano rette con i princìpi e con la disciplina della mutualità semprechè nello Statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

2) le aziende dello Stato e le aziende comunali e provinciali che gestiscano in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

3) i consorzi di bonifica, miglioramento ed irrigazione;

4) le opere pie e gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, nonchè gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

5) le società di mutuo soccorso;

6) gli istituti pubblici di istruzione;

7) i corpi scientifici, le accademie e società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali.

CAPO II.

Oggetto della imposta.

Art. 4.

Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti;

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve destinate alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'articolo 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impie-

gati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) reddito netto di categoria *B* accertato o accertabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile;

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*);

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni valutate anche con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgano mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente. Tale disposizione non si applica nei confronti delle società le cui azioni siano quotate in Borsa, limitatamente agli stipendi, compensi ed assegni deliberati ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e che risultino dalle contabilità sociali.

Ai fini del presente articolo si tengono in calcolo anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che ne risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorchè riguardanti esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

CAPO III.

Misura dell'imposta.

Art. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito, indicato nell'articolo 5, che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Art. 7.

Quando dalla somma algebrica degli elementi indicati nell'articolo 5 e della perdita di esercizio valutata con i criteri stabiliti per la determinazione dei redditi di categoria B risulti una perdita residua, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita residua e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio imponibile.

Art. 8.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti di società ed enti che abbiano per oggetto esclusivamente l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento di questi e la compravendita di titoli azionari, sempre quando siano iscritti in apposito elenco presso l'Ufficio di Vigilanza delle aziende di credito.

CAPO IV.

Accertamento, riscossione e penalità.

Art. 9.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonchè

l'aumento previsto nell'articolo 22, primo comma del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. In tale caso l'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione e la riscossione della imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 10.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 nell'articolo 1 sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di un'imposta alla dichiarazione annuale prevista dall'articolo 8 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la società, l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento

Art. 12.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e le sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più prossima.

Art. 13.

Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nell'applicazione delle penalità per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 25 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 10 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

TITOLO II.

Imposta sulle obbligazioni.

Art. 14.

Le società, gli enti e le associazioni indicati nell'articolo 1 sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di un'imposta del 5 per mille sul valore nominale delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso, emessi nello Stato, con diritto di rivalsa verso i creditori. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti considerati nell'articolo 3.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 10 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 11.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 12 e 13.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo valgono le disposizioni vigenti per la applicazione e la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

TITOLO III.

Termini per le dichiarazioni delle società ed enti.

Art. 15.

Il termine di tre mesi previsto dagli articoli 8 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato articolo 8 è ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato articolo 13 è ridotto a cinque mesi.

Art. 16.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nel precedente articolo, debbono produrre la dichiarazione entro trenta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nel precedente articolo siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre trenta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 17.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'articolo 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

Art. 18.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'articolo 14 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-1954. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

Art. 19.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute a mente degli articoli 17, primo comma, e 18 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 16.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 15.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 17, secondo comma e 18.

Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

TITOLO V.

Moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

CAPO I.

Soppressione dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere.

Art. 20.

L'imposta di negoziazione, disciplinata con il regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947,

n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609, cessano di avere applicazione dal 1° gennaio 1954.

Art. 21.

Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in Borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 793, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

È abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

Art. 22.

Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo, restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

Art. 23.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonchè le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero la società alla quale è effettuato l'apporto sia una società per azioni.

Art. 24.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

Art. 25.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni è dovuta nella misura seguente:

a) se il valore non sia superiore a lire un milione, 2 per cento;

b) se il valore supera il milione, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere *a*) e *b*) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1.000 lire 20; per ogni 1.000 lire in più lire 10.

Art. 26.

L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

« In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario, si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione ».

Art. 27.

L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in qualunque delle ipotesi contemplate nel predetto articolo.

Art. 28.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera *a*) della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuto nella misura dell'1 per cento.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, lettera *b*) della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

Art. 29.

Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni - imposta fissa lire 200 ».

Gli articoli 10 e 11 della tabella *E* allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

« Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato *A*, modificato dal primo comma del presente articolo.

L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato *A* ».

Art. 30.

Le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27 e 28 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.